Provincia di Alessandria

COMUNE DI CASSANO SPINOLA

Ord. N. 01/2024 Addì 09/05/2024

IL SINDACO

PRESO ATTO della comunicazione protocollo 2156 del 04/05/2024 pervenuta dall'ASL AL Dipartimento di Prevenzione, Servizio di Igiene e Sanità Pubblica di Alessandria, dalla quale emerge che, con segnalazione prot. ASLAL n.0023578/24 del 29/02/2024, si evinceva lo svolgimento di attività alberghiera presso l'Hotel Vecchio Vapore, sito in Via Villalvernia n.104 di Cassano Spinola;

PRESO ATTO che lo Sportello Unico delle Attività Produttive (SUAP) del Comune di Cassano Spinola, ha comunicato con prot.1793 del 16/04/2024, che non sono pervenute comunicazioni (SCIA) da parte dell'Hotel Vecchio Vapore e che quindi presso l'immobile sito in Via Villalvernia n.104, risulta non avviata alcuna attività alberghiera;

APPURATO che il Sig. BIANCHINI Eupremio, residente a Cassano Spinola in Via Villalvernia n.104, risulta Amministratore Unico della società "Il Vecchio Vapore srls";

VISTO l'art.54, comma 4 del D. Lgs. N. 267/2000;

VISTO l'art.19 della legge 241/1990;

VISTO il T.U. delle leggi dell'Ordinamento degli Enti locali approvato con D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000;

VISTA la Legge 24 novembre 1981, n.689;

VISTA la Legge regionale 11 marzo 2015, n. 3 ed in particolare:
- l'art. 9 c.1 che recita: *Chiunque intende gestire un'azienda alberghiera, presenta, ai sensi dell'articolo 19 della legge 241/1990, una segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) ….* omissis;
- l'art.10 c.1 che recita: *L'esercizio dell'attività alberghiera svolto in assenza di SCIA comporta, oltre alle sanzioni di cui all'articolo 13, comma 1, la cessazione dell'attività medesima*;
- l'art. 11 c.1 che recita: *Il gestore dell'azienda alberghiera assolve ai seguenti obblighi:*
a) ottemperare, ai sensi dell'articolo 9, comma 1, alle procedure di segnalazione al SUAP competente per territorio ……. omissis;
- l'art.13 c.1 che recita: *Chiunque viola gli obblighi di cui all'articolo 11, comma 1, lettera a), è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2.000,00 ad euro 6.000,00 …..* omissis;

RITENUTO pertanto sussistenti i presupposti per l'adozione della presente ordinanza;

O R D I N A

al Sig. BIANCHINI Eupremio, Amministratore Unico della società "Il Vecchio Vapore srls", la cessazione di qualsivoglia attività alberghiera svolta presso l'immobile di Via Villalvernia n.104 di Cassano Spinola ad insegna "Hotel Il Vecchio Vapore", con decorrenza immediata fino ad eventuale regolarizzazione della posizione autorizzativa al SUAP:

INGIUNGE

al Sig. BIANCHINI Eupremio, Amministratore Unico della società "Il Vecchio Vapore srls" il pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria pari ad € 2.000,00 (duemila/00) ai sensi dell'art.13 c.1 della Legge regionale 11 marzo 2015, n.3 (sanzione pari ad un terzo del massimo edittale pari a € 6.000,00, più favorevole, ai sensi dell'art.16 della legge 24.11.1981 n.689), per aver esercitato attività alberghiera in assenza di SCIA.

Il pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria pari ad € 2.000,00 (duemila/00) dovrà essere effettuato mediante Bonifico Bancario Codice IBAN : IT54E0623048140000046557022 - intestato al Comune di Cassano Spinola - indicando nella causale di versamento: "oblazione ingiunzione sindacale n.01 del 09/05/2024".

Il presente atto viene trasmesso all'ASL AL, Servizio di Igiene e Sanità Pubblica di Alessandria, al Locale Comando Stazione Carabinieri di Cassano Spinola e agli Uffici Comunali competenti.

Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso al Tribunale Amministrativo della Regione Piemonte o ricorso straordinario al Capo dello Stato nei termini e con le modalità prescritte dalla normativa.

IL SINDACO
(Ing. Alessandro Busseti)

.....

Art.11 c.2 “È fatto divieto al gestore dell'azienda alberghiera di utilizzare, nella ragione o denominazione sociale, nell'insegna e in qualsiasi forma di comunicazione al pubblico, anche telematica, tipologie diverse da quelle previste all'articolo 6 o idonee ad indurre confusione sulla legittimazione allo svolgimento dell'attività ricettiva.

Art. 6.

(Tipologie alberghiere)

1. In relazione alle caratteristiche strutturali ed ai servizi che offrono, le aziende alberghiere si articolano nelle seguenti tipologie:

a) motel: esercizio ricettivo che fornisce il servizio di autorimessa, con box o parcheggi destinati a veicoli o imbarcazioni quante sono le unità abitative degli ospiti, maggiorate del 10 per cento, nonché i servizi di primo intervento di assistenza ai turisti motorizzati, di rifornimento carburante, di ristorante o tavola calda o fredda e di bar;

b) villaggio albergo: esercizio ricettivo caratterizzato dalla centralizzazione dei servizi in funzione di più stabili facenti parte di uno stesso complesso e inserito in area attrezzata per il soggiorno e lo svago degli ospiti;

c) albergo meublè o garnì: esercizio ricettivo che fornisce solo il servizio di alloggio, eventualmente con prima colazione, senza ristorante;

d) albergo-dimora storica: esercizio ricettivo la cui attività si svolge in immobile di pregio storico o monumentale, con struttura e servizi minimi della classe quattro stelle;

e) albergo-centro benessere: esercizio ricettivo dotato di impianti e attrezzature adeguate per fornire agli ospiti servizi specializzati per il relax, il benessere e la rigenerazione fisica, con strutture e servizi minimi della classe tre stelle. In caso di offerta di servizi termali o trattamenti estetici e dietetici, l'albergo centro-benessere può fregiarsi della denominazione rispettivamente di albergo termale o di albergo beauty farm;

f) albergo diffuso: esercizio ricettivo caratterizzato dalla centralizzazione in un unico stabile dell'ufficio ricevimento e delle sale di uso comune nonché dalla dislocazione delle unità abitative in uno o più stabili separati, integrate tra loro da servizi centralizzati, ed organizzate attraverso la valorizzazione di più immobili esistenti, purché coerente con il funzionamento unitario dell'esercizio alberghiero;

g) condhotel: esercizio ricettivo aperto al pubblico composto da una o più unità immobiliari ubicate nello stesso comune o da parti di esse, che forniscono alloggio, servizi accessori ed eventualmente vitto, in camere destinate alla ricettività e, in forma integrata e complementare, in appartamenti a

destinazione residenziale, dotate di servizio autonomo di cucina, la cui superficie non può superare il 40 per cento della superficie complessiva dei compendi immobiliari interessati.

2. In alternativa all'indicazione albergo può essere usata l'indicazione hotel, grand hotel o palace hotel se la struttura è collocata nelle due posizioni di vertice della classifica alberghiera, oppure resort se la struttura è collocata in contesti ambientali o paesaggistici di particolare suggestione o rilevanza artistico-storico-culturale-architettonica che offrono servizi di pregio ludico-sportivi-ricreativi alla clientela.

3. In alternativa all'indicazione residenza turistico-alberghiera possono essere utilizzate le denominazioni hotel residence, albergo residenziale o aparthotel.

2+>3 bis. In aggiunta alle denominazioni di cui al presente articolo, è consentita la denominazione "posto tappa" se la struttura alberghiera è situata lungo un itinerario, riconosciuto come tale dalla Regione ai sensi della legge regionale 18 febbraio 2010, n. 12 (Recupero e valorizzazione del patrimonio escursionistico del Piemonte) e dal relativo regolamento di attuazione, ubicata anche in località servite da strade aperte al transito pubblico veicolare con offerta di peculiari servizi turistici e dotazioni definite nel regolamento di attuazione di cui all'articolo 8. <+2